



Come da normativa, la frequenza di corsi di formazione post base in Italia o all'estero non dà diritto a crediti ECM, ma dà diritto all'esonero dall'obbligo ECM, su base annuale se il corso dà almeno 60 CFU l'anno, altrimenti su base mensile nella misura di 4 crediti/mese per i mesi di durata del corso.

Esiste anche una tipologia di esonero parziale, che viene applicata per i sismi dell'Emilia e dell'Abruzzo e per la frequenza al corso biennale per micologi. E' da tenere presente che eventuali crediti maturati in regime di esonero annuale o mensile non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, mentre gli esoneri parziali lasciano validità ai crediti.

Se il corso per cui viene richiesto l'esonero ricade a cavallo di due anni, l'esonero annuale viene assegnato nell'anno di prevalenza dell'impegno.

E' possibile registrare gli esoneri solo a partire dall'anno 2011, in quanto eventuali esoneri precedenti non sono rilevanti ai fini della certificazione ECM.

Infatti, esoneri ed esenzioni non aggiungono crediti, ma determinano una riduzione dell'obbligo formativo.

Poiché il triennio 2008-2010 non è sottoposto a verifica, ma viene preso solo in considerazione il totale dei crediti acquisiti, al fine di calcolare le riduzioni spettanti per il triennio successivo, inserire un esonero o un'esenzione non solo non apporta alcun vantaggio, ma poiché i crediti maturati in regime di esonero o esenzione non vengono considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, potrebbero diminuire il totale dei crediti validi e di conseguenza le riduzioni per il triennio successivo.

Per la registrazione dell'esonero è necessario che il professionista, al termine della frequenza, trasmetta all'Ordine una richiesta, compilando tutti i campi e allegando l'autocertificazione, con firma autografa e accompagnata da un documento di identità in corso di validità.

Approfondimenti

Si specifica che nel periodo di esonero il professionista sanitario non sospende l'esercizio dell'attività professionale mentre nel periodo di esenzione la sospensione dell'attività professionale costituisce elemento qualificante per la richiesta di esenzione.

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l'esercizio dell'attività professionale* sono esonerati dall'obbligo formativo ECM.

* Sono ricompresi anche i professionisti sanitari temporaneamente privi di occupazione ma aventi titolo ad esercitare la professione.

L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

Sono esonerati per l'intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano i seguenti corsi di formazione post-base aventi carattere certificativo:

- laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La frequenza di corsi universitari diversi da quelli sopraelencati dà diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

L'unità mese è considerata il periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di corso post-base certificativo. I giorni di frequenza possono anche essere non continuativi e cumulabili nell'anno di riferimento. A titolo esemplificativo: 10 giorni di formazione a gennaio possono essere cumulati con 10 giorni di formazione a maggio. Tale periodo dà diritto a 4 crediti ECM.

Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell'Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 20124 e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.

Sono esonerati per l'intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/925.

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste dalla presente guida.

Non è possibile inserire esoneri per corsi non pertinenti con l'attività sanitaria esercitata (es. master in comunicazione istituzionale, master in progettazione sociale e gestione del territorio, in quanto entrambi trattano argomenti correlati alla professione del sanitario, ma non propriamente inerenti la professione sanitaria).

Eventuali crediti maturati nel periodo di validità dell'esonero, non verranno considerati nel computo del fabbisogno formativo individuale.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali.

Periodo di esonero

La durata dell'esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria.

L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all'esonero di 4 crediti ECM).

La tipologie di esoneri sono: Annuali - Annuali Parziali - Mensili.

Esoneri annuali

- Master universitari di durata annuale di primo livello che erogano almeno 60 CFU;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno;
- Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Laurea specialistica;
- Diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- **Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;**
- Corso micologi durata annuale.

Esoneri durata annuale parziale

- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dai terremoti dell'Abruzzo;
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dai terremoti dell'Emilia;
- Corso micologi durata biennale (riduzione del 50% dell'obbligo formativo individuale annuale ECM nel biennio in cui si svolge il Corso).

DURANTE GLI ESONERI PARZIALI È AMMESSO ACQUISIRE CREDITI

Esoneri Mensili

- Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie elencate: dà diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
- Corso di aggiornamento in tematiche AIDS;
- Militari in missione all'estero.